



Regione Lombardia

*FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013*

**MISURA 311**  
**"Diversificazione verso attività non agricole"**  
**- sottomisura: PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE" -**

**DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

INDICE

1. OBIETTIVO .....	2
2. CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA.....	2
2.1 CHI NON PUÒ PRESENTARE DOMANDA .....	3
3. CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI AL FINANZIAMENTO .....	3
4. INTERVENTI AMMISSIBILI .....	4
4.1 SPESE GENERALI .....	4
4.2 DATA DI INIZIO DEGLI INTERVENTI .....	4
4.3 INTERVENTI NON AMMISSIBILI .....	5
4.4 DOVE POSSONO ESSERE REALIZZATI GLI INTERVENTI .....	5
5. LIMITI E DIVIETI.....	5
6. TIPOLOGIE DI AIUTO .....	6
6.1 A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO .....	7
8. PRIORITA' D'INTERVENTO .....	7
9. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO.....	8
9.1 Quando presentare la domanda .....	8
9.2 A CHI INOLTARE LA DOMANDA.....	8
9.3 COME PRESENTARE LA DOMANDA .....	9
9.4 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE .....	9
9.5 Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa .....	10
10. ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA.....	11
10.1 COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELL'ISTRUTTORIA AL RICHIEDENTE.....	11
10.2 RICHIESTA DI RIESAME .....	11
11. COMPLETAMENTO DELLE ISTRUTTORIE E GRADUATORIE DELLE DOMANDE DI AIUTO AMMISSIBILI.....	12
12. PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DELL'AMMISSIONE A FINANZIAMENTO .....	12
13. PERIODO DI VALIDITA' DELLE DOMANDE.....	12
14. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI .....	12
14.1 PROROGHE.....	12
15. VARIANTI IN CORSO D'OPERA e modifiche di dettaglio .....	12
15.1 VARIANTI IN CORSO D'OPERA .....	12
15.2 VARIANTI NEI LIMITI DEL 10% .....	13
15.3 Modifiche di dettaglio .....	13
16. DOMANDA DI PAGAMENTO DELL'ANTICIPO.....	13

17. DOMANDA DI PAGAMENTO DELLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL).....	13
18. DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO.....	14
18.1 Controlli amministrativi e tecnici per l'accertamento dei lavori .....	14
19. CONTROLLO IN LOCO .....	15
20. Riduzione del contributo richiesto nelle domande di pagamento <sup>11</sup> .....	15
21. FIDEIUSSIONI .....	15
22. COMUNICAZIONE AL BENEFICIARIO DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO (ANTICIPO, SAL O SALDO) .....	16
23. ELENCHI DI LIQUIDAZIONE.....	16
24. CONTROLLI EX POST .....	16
25. PRONUNCIA DI DECADENZA DAL CONTRIBUTO .....	17
26. RECESSO E TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI .....	17
26.1 RECESSO DAGLI IMPEGNI (Rinuncia).....	17
26.2 TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI assunti o cambio del beneficiario.....	17
27. IMPEGNI .....	17
27.1 Impegni essenziali.....	17
27.2 Impegni accessori .....	18
28. RICORSI .....	19
28.1 Contestazioni per mancato accoglimento o finanziamento della domanda.....	19
28.2 Contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo .....	19
29. SANZIONI .....	19
30. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITÀ .....	19

## 1. OBIETTIVO

Promuovere lo sviluppo di micro filiere bosco-legno-energia, finalizzate a favorire la manutenzione forestale e promuovere la diversificazione delle attività agricole con attività complementari. Sviluppare sistemi innovativi di offerta di servizi, incoraggiare la diffusione del lavoro autonomo, la diversificazione e l'utilizzo delle energie rinnovabili disponibili sul territorio, in particolare dei prodotti derivanti da attività selvicolturali da impiegare per l'alimentazione di caldaie a cippato.

Promuovere imprese attive nella filiera; avviare programmi di manutenzione forestale; ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub>, come contrazione d'uso di combustibili fossili.

## 2. CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA

Possono presentare domanda le imprese e le società che possiedono i seguenti requisiti:

### A. impresa individuale:

- o titolare di partita IVA;
- o iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "Imprenditori agricoli" o sezione "coltivatori diretti");
- o in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP)<sup>1</sup> oppure sia imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;

### B. società agricola<sup>2</sup>:

- o titolare di partita IVA;
- o iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "imprese agricole");
- o in possesso della qualifica di IAP oppure sia imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;

### C. società cooperativa<sup>3</sup>:

- o titolare di partita IVA;
- o iscritta all'albo delle società cooperative di lavoro agricolo, di trasformazione di prodotti agricoli propri o conferiti dai soci e/o di allevamento;
- o in possesso della qualifica di IAP oppure sia imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;

### D. impresa associata

Le imprese agricole, costituite nelle forme indicate alle lettere A, B e C, possono associarsi tra loro per realizzare un investimento in comune.

L'impresa associata deve essere:

- o legalmente costituita;
- o titolare di partita IVA;
- o iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio - sezione speciale "Imprese agricole" o sezione "coltivatori diretti" oppure all'Albo delle società cooperative di lavoro agricolo e/o di conferimento di prodotti agricoli e di allevamento.

L'impresa associata deve conservare la propria identità giuridico-fiscale ed ha l'obbligo di mantenere il vincolo associativo sino al completo adempimento degli impegni previsti dalla Misura.

Le fatture relative agli interventi previsti dal programma di investimento devono essere intestate all'impresa associata.

## **2.1 CHI NON PUÒ PRESENTARE DOMANDA**

- A. Gli imprenditori agricoli che beneficino del sostegno al prepensionamento;
- B. le persone, fisiche o giuridiche, considerate non affidabili<sup>4</sup> ai sensi di quanto stabilito nel "Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni" redatto dall'Organismo Pagatore Regionale (OPR);

## **3. CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI AL FINANZIAMENTO**

Le imprese e le società di cui al paragrafo 2, al momento della presentazione della domanda devono:

- A. presentare un Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola, compilato secondo il modello allegato alla Misura 112 "Insediamento di giovani agricoltori", che comprenda almeno:
  1. la situazione iniziale dell'azienda agricola;
  2. gli elementi cardine specifici e gli obiettivi per lo sviluppo delle attività dell'azienda agricola a finalità energetica;
  3. le modalità previste per la copertura finanziaria degli investimenti;
  4. un parere preventivo positivo inerente alla sostenibilità finanziaria dell'investimento, espresso da un Confidi operante nel settore agricolo o da un Istituto bancario.

Nel caso di impresa agricola associata, per aderire alla Misura, ciascuna delle singole aziende associate deve presentare un Piano aziendale che indichi tale legame e inserisca gli interventi realizzati nel processo di sviluppo di ciascuna azienda. Il piano aziendale presentato dalla singola azienda associanda, deve evidenziare il miglioramento del rendimento globale di ognuna delle aziende.

Il Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola è oggetto di valutazione secondo i parametri indicati nel successivo paragrafo 8 e concorre a definire la posizione in graduatoria della domanda di contributo.

Qualora il beneficiario della presente Misura, in assenza di cause di forza maggiore tra quelle riportate nel capitolo 12.2 del "Manuale delle Procedure e dei Controlli e delle Sanzioni" dell'OPR, non raggiunga gli obiettivi indicati nel Piano aziendale, si provvede alla revoca dei benefici concessi e al recupero del contributo eventualmente già liquidato;

- B. rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di ambiente, tra cui quella legata alla gestione degli effluenti di allevamento, comprovandone l'osservanza tramite autocertificazione;
- C. garantire il rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori dalla data di presentazione della domanda (igiene e sicurezza: D.Lgs. 81/2008; fitofarmaci: D.Lgs 194/95, D.P.R. 290/01; macchine, impianti e attrezzature D.P.R. 459/96) e successive modifiche e integrazioni.

Qualora il Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola preveda interventi di ristrutturazione o nuova costruzione di fabbricati, il richiedente si impegna ad adottare le indicazioni contenute nelle "Linee guida integrate in edilizia rurale e zootecnia" approvate con Decreto Direzione Generale Sanità n. 5368 del 29.05.2009, disponibile all'indirizzo Internet <http://www.agriprel.it/Repository/deposito/lq01/>; si impegna altresì a garantire il rispetto del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

La verifica del rispetto delle norme, per quanto di competenza, spetta ai Dipartimenti di prevenzione delle ASL;

- D. dichiarare, se ricorre il caso, di avere richiesto per gli interventi previsti dalla presente Misura, il finanziamento anche con altre "fonti di aiuto" diverse dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, specificando quali;

- E. essere in regola con il rispetto degli obblighi previsti dal regime delle quote latte relativamente al versamento del prelievo supplementare dovuto.  
I soggetti richiedenti che risultano essere primi acquirenti devono avere rispettato gli obblighi previsti dal regime delle quote latte.  
L'esistenza di procedimenti in corso connessi all'applicazione del regime delle quote latte comporta la sospensione dell'erogazione dei contributi.  
La verifica del rispetto degli obblighi connessi con il regime delle quote latte spetta alla Province;
- F. essere in possesso del permesso di costruire o in alternativa, laddove ne ricorrano le condizioni ai sensi della legge regionale n. 12 dell'11 marzo 2005, Titolo III, articolo 62, della Denuncia di Inizio Attività (DIA) assentita per le opere per le quali è richiesto il contributo ai sensi della presente Misura.

#### **4. INTERVENTI AMMISSIBILI**

Sono ammissibili gli interventi funzionali al raggiungimento degli obiettivi tramite investimenti per la realizzazione in azienda di impianti fino ad 1 Mw, l'acquisto di attrezzatura, servizi e macchine funzionali alla gestione di impianti per la produzione di energia a favore di utenze locali:

- a) impianti termici alimentati a biomasse vegetali (cippato);
- g) investimenti per l'acquisto di attrezzature e macchine per la raccolta e la lavorazione di prodotti, sottoprodotti e residui della produzione forestale, per l'alimentazione degli impianti energetici e la movimentazione, consegna e commercializzazione delle biomasse. Le biomasse devono provenire, in prevalenza da utilizzazioni o miglioramenti forestali effettuati da aziende agricole o forestali.

Gli interventi di cui alla lettera g) sono ammissibili solo se finalizzati all'alimentazione:

- degli impianti aziendali di cui alla lettera a);  
oppure
- di altri impianti analoghi di proprietà di privati o di Enti pubblici locali, con i quali dovrà essere sottoscritto un contratto o convenzione, di durata almeno quinquennale, per la fornitura del cippato o dell'energia da esso derivante. Il quinquennio decorre dalla data di erogazione del saldo.

##### **4.1 SPESE GENERALI**

Le spese generali sono riconosciute fino ad un massimo, calcolato in percentuale sull'importo dei lavori al netto dell'IVA, del:

- a) 10% nel caso di interventi inerenti alle opere;
- b) 5% nel caso di interventi inerenti agli impianti e alle dotazioni fisse.

Le spese generali comprendono:

1. i costi di redazione del Piano aziendale;
2. la progettazione degli interventi proposti;
3. la direzione dei lavori e la gestione del cantiere;
4. le spese inerenti all'obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR fino ad un massimo di 200 euro;
5. spese per la costituzione di polizze fideiussorie.

Le spese generali devono essere rendicontate con fatture relative a beni e servizi connessi agli interventi oggetto di finanziamento.

##### **4.2 DATA DI INIZIO DEGLI INTERVENTI**

**Gli interventi devono essere sostenuti dopo la data di presentazione della domanda.**

I beneficiari, tuttavia, possono iniziare i lavori e/o acquistare le dotazioni anche prima della pubblicazione dell'ammissione a finanziamento della domanda di contributo. In tal caso l'amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del beneficiario qualora la domanda non sia totalmente o parzialmente finanziata.

Le date di avvio cui far riferimento sono:

- per la realizzazione di **opere**, la data di inizio lavori comunicata dal Direttore dei Lavori al Comune;
- per l'acquisto delle **dotazioni e degli impianti**, la data delle fatture d'acquisto.

### **4.3 INTERVENTI NON AMMISSIBILI**

Sono escluse dal finanziamento le spese per i seguenti interventi:

- A. Acquisto terreni;
- B. acquisto fabbricati;
- C. acquisto di impianti, macchine ed attrezzature usate;
- D. acquisto di apparecchiature e strumentazioni informatiche usate o non direttamente connesse agli interventi di cui al precedente paragrafo 4;
- E. opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale n. 12 dell'11.03.2005 e sue successive modifiche e integrazioni;
- F. realizzazione di interventi immateriali non collegati a investimenti materiali;
- G. realizzazione di interventi la cui spesa ammissibile risulti inferiore alla spesa minima ammissibile stabilita al paragrafo 6;
- H. investimenti di semplice sostituzione, ossia investimenti finalizzati a sostituire macchinari o fabbricati esistenti o parte degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. Non sono considerati investimenti di sostituzione quelli che comportino un risparmio energetico o la protezione dell'ambiente. Non sono altresì considerati investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda con almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta almeno al 50% del valore del nuovo fabbricato.

### **4.4 DOVE POSSONO ESSERE REALIZZATI GLI INTERVENTI**

Gli interventi possono essere realizzati nei territori oggetto del Piano di Sviluppo Locale del GAL Valle Brembana

### **5. LIMITI E DIVIETI**

Il richiedente può chiedere che gli interventi previsti dalla Misura 311 Energia, riconducibili alle categorie ammissibili tra quelle indicate nella successiva tabella 1, siano finanziati anche con altre "fonti di aiuto" diverse dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, presentando domande di finanziamento anche per bandi previsti da altre "fonti di aiuto".

Tuttavia, gli aiuti non sono cumulabili con altre fonti di finanziamento e pertanto, in caso di ammissione a finanziamento di due o più domande, il richiedente deve optare per una di esse e rinunciare formalmente alle altre. Copia della comunicazione di rinuncia deve essere inviata anche all'Amministrazione che ha ammesso la domanda a finanziamento.

**Tabella 1**

Comparto	Categoria di interventi ammissibili	Limiti e divieti
<b>ENERGETICO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Tutti gli investimenti nell'ambito di quelli indicati al paragrafo 4 "Interventi ammissibili", comprese le reti di sottoservizi direttamente connesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Sono esclusi gli investimenti che prevedono l'utilizzo di scarti e/o rifiuti di origine non prevalentemente agricola o forestale, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2, dell'articolo 185 "Limiti al campo di applicazione", del decreto legislativo n 4 del 16 gennaio 2008 (pubblicato sulla GU n. 24 del 29 gennaio 2008), che considera sottoprodotti i materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole utilizzati nelle attività agricole o in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore, o biogas</li> <li>○ Nel caso della tipologia "impianti fotovoltaici o impianti solari", ad eccezione di quelli con integrazione architettonica, l'importo degli investimenti ammissibili non può essere superiore a quello degli interventi a cui risultano integrati</li> <li>○ Nel caso il richiedente si avvalga delle tariffe incentivanti di cui al decreto 19 febbraio 2007 del Ministero dello Sviluppo Economico, il contributo è concesso nei limiti del 20% del costo dell'investimento, come stabilito dall'articolo 9, comma 1 del decreto stesso</li> <li>○ Nel caso il richiedente si avvalga dei certificati verdi o della tariffa fissa omnicomprensiva di cui al decreto 18 dicembre 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico, il contributo è concesso nei limiti del 40% del costo dell'investimento, come stabilito dall'articolo 6, comma 3 del decreto stesso</li> </ul>

Sono esclusi gli interventi che non siano integrati all'interno di una filiera bosco-legno-energia di scala aziendale o locale

## 6. TIPOLOGIE DI AIUTO

L'intervento è sostenuto da un **contributo pubblico totale di € 112.500,00**

L'aiuto sarà erogato come contributo in conto capitale.

Il contributo viene concesso per una spesa ammissibile compresa tra un minimo di € 30.000,00 e un massimo di € 250.000,00.

L'aiuto è concesso in conformità al **regolamento "de minimis"** (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006.

Tale regime prevede un massimo di **€ 200.000** di contributo pubblico nel triennio, ridotto dell'entità di eventuali contributi già percepiti in regimi di "de minimis" nel periodo considerato.

Il computo del triennio da considerare ha come data di inizio quella del verbale di accertamento finale di esecuzione lavori.

Per importi di spesa ammissibile superiori ad € 1.300.000, in luogo del regolamento "de minimis", l'aiuto è concesso applicando le percentuali di contribuzione sono quelle previste dal **regolamento di esenzione** (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001, e cioè del 15% per le piccole imprese e del 7,5% per le medie imprese.

Si definisce piccola impresa quella che occupa meno di 50 persone, che realizza un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di euro.

Si definisce media impresa quella che occupa tra 50 e 250 persone, che realizza un fatturato annuo compreso tra 7 e 40 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo compreso tra 5 e 27 milioni di euro.

Nel caso il richiedente proponga la realizzazione di "impianti fotovoltaici o di impianti solari" indicati al precedente paragrafo 4, lettera e), ad eccezione di quelli con integrazione architettonica, l'importo degli investimenti ammissibili non può essere superiore a quello degli interventi a cui risultano integrati.

Nel caso il richiedente proponga la realizzazione di "impianti fotovoltaici o di impianti solari" indicati al precedente paragrafo 4, lettera e), e che lo stesso si avvalga delle tariffe incentivanti di cui al decreto 19 febbraio 2007 del Ministero dello Sviluppo Economico, il contributo è concesso nei limiti del 20% del costo dell'investimento, come stabilito dall'articolo 9, comma 1 del decreto stesso.

Nel caso il richiedente proponga la realizzazione di impianti alimentati da biomasse di filiera e che lo stesso si avvalga dei certificati verdi o della tariffa fissa omnicomprensiva di cui al decreto 18 dicembre 2008 del

Ministero dello Sviluppo Economico, il contributo è concesso nei limiti del 40% del costo dell'investimento, come stabilito dall'articolo 6, comma 3 del decreto stesso.

## 6.1 A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO

La percentuale di contribuzione pubblica è pari al **45%** della spesa ammissibile

## 8. PRIORITA' D'INTERVENTO

L'attribuzione del punteggio di priorità, secondo lo schema esposto nelle successive tabelle 2, 3, 4 e 5, è elemento indispensabile per stabilire la posizione che ogni domanda assume all'interno della graduatoria ed avviene valutando nell'ordine le caratteristiche:

- a) degli interventi, desunte dal Piano aziendale;
- b) dell'impresa o della società;
- c) soggettive del richiedente.

A parità di punteggio definitivo, viene data precedenza all'impresa con il rappresentante legale più giovane. Il punteggio massimo attribuibile ad un progetto d'investimento è di 80, ottenuto sommando i punteggi assegnati nell'ambito dei seguenti elementi di priorità:

**Tabella 2**

Elementi di priorità	Punteggio		
	Base, fino a	Aggiuntivo provinciale, fino a	Totale
Caratteristiche degli interventi, desunte dal Piano aziendale	37	10	47
Caratteristiche della società o dell'impresa	21		21
Caratteristiche soggettive del richiedente	12		12
<b>Totale punti</b>	<b>70</b>	<b>10</b>	<b>80</b>

Ogni domanda per poter proseguire l'iter istruttorio deve raggiungere una soglia di punteggio minimo pari a 16 punti.

Nelle aree LEADER, in caso di applicazione della presente Misura con modalità a bando nell'ambito dei Piani di Sviluppo Locale (PSL), **il punteggio aggiuntivo provinciale viene assegnato dal GAL** in coerenza con gli obiettivi dei singoli PSL. I criteri per l'assegnazione di questo punteggio sono stati approvati dal comitato di gestione del PSR congiuntamente ai bandi proposti dai GAL che prevedono alla pubblicazione degli stessi.

Gli elementi che danno diritto all'attribuzione dei punti di priorità devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda.

Gli elementi di valutazione comuni a tutti i bandi, emanati dalla Regione e dai GAL, con il relativo punteggio massimo assegnabile sono indicati nelle seguenti tabelle 3, 4 e 5.

**Tabella 3**

Codice	Caratteristiche degli interventi, desunte dal Piano aziendale	Punteggio base max punti 37	Punteggio aggiuntivo provinciale max punti 10
1	Introduzione di innovazioni tecnologiche dimostrabili che riducano l'impatto ambientale e/o contengano le emissioni di sostanze potenzialmente inquinanti	Fino a 10	
2	Rendimento energetico dell'impianto	Fino a 10	
3	Aumento di posti di lavoro (almeno 1 ULA)	Fino a 6	
4	Originalità e innovazione del progetto, anche in relazione alle modalità di fruizione del bene/servizio, rispetto all'area nel quale viene realizzato	Fino a 6	<b>5</b>
5	Coerenza con le scelte di localizzazione e di intervento assunte per il settore considerato dall'iniziativa di diversificazione nella pianificazione e programmazione regionale e provinciale	5	<b>5</b>
<b>Totale punteggio massimo</b>		<b>37</b>	<b>10</b>

**Tabella 4**

Codice	Caratteristiche dell'impresa o della società	Punteggio
1	Certificata ai sensi delle norme ISO 9001, ISO 14001, EMAS e loro successive revisioni, oppure iscritta all'Elenco Regionale degli Operatori Biologici o che abbia presentato notifica d'attività biologica ed abbia ricevuto l'attestazione di conformità da parte dell'Organismo di Controllo, escluse le "aziende miste" che utilizzano metodologie di agricoltura convenzionale	Fino a 2
2	Con almeno il 50% della superficie agricola in Aree Parco e riserve naturali (l.r. 86/83 e successive modifiche ed integrazioni) e parco Nazionale dello Stelvio	4
3	Con almeno il 50% della superficie agricola utilizzata ricadente nelle Aree Natura 2000 di cui all'allegato 1 al PSR	4
4 non cumulabile con 5	Con almeno il 50% della superficie agricola utilizzata ricadente in zone svantaggiate di cui all'allegato 12 al PSR	8
5 non cumulabile con 4	Con almeno il 50% della superficie agricola utilizzata ricadente in zona vulnerabile ai nitrati (*)	8
6	Con almeno il 50% della superficie agricola utilizzata situata in zone altimetriche superiori a 750/500/250 m slm	3/ 2/ 1
<b>Totale punteggio massimo</b>		<b>21</b>

(\*): il punteggio viene assegnato ai richiedenti, la cui azienda è localizzata in zona vulnerabile, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. VIII/5868 del 21.11.2007 "Integrazione con modifica al programma d'azione per la tutela e risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile (D.Lgs n. 152/2006, art. 92 e D.M. 7 aprile 2006)" e adeguamento dei relativi criteri e norme tecniche generali di cui alla d.g.r. n. 6/17149/1996, approvati con deliberazione di Giunta n. 8/5215 del 2 agosto 2007", che presentano un Piano aziendale finalizzato all'osservanza delle disposizioni del Programma di azione per le zone vulnerabili ai nitrati della regione Lombardia.

**Tabella 5**

Codice	Caratteristiche soggettive del richiedente	Punteggio
1	Giovane agricoltore <sup>5</sup>	4
2	In possesso di titolo accademico e di attestato di partecipazione a corsi di formazione relativi alla materia e al settore considerato dall'intervento di diversificazione	2
3	Imprenditore agricolo professionale (D.Lgs 99/2004) (*)	2
4	Impresa associata	4
<b>Totale punteggio massimo</b>		<b>12</b>

(\*): in caso di società il requisito deve essere posseduto da almeno il 50% dei titolari dell'impresa.

## 9. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO

### 9.1 QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA

Gli interventi verranno realizzati previa apertura di **bando di selezione**.

Le domande potranno essere presentate **dal 9 settembre 2010 al 15 novembre 2010**

### 9.2 A CHI INOLTARE LA DOMANDA

La domanda deve essere inviata, per via telematica e cartacea, alla Provincia sul cui territorio si attua l'investimento o, nel caso in cui l'area in questione si estenda sul territorio di più Province, alla Provincia sul cui territorio ricade la parte finanziariamente più rilevante dell'intervento. In quest'ultimo caso, la Provincia che riceve la domanda informa le altre Province interessate.

### 9.3 COME PRESENTARE LA DOMANDA

Fasi dell'inoltro della domanda:

- accedere al sito [www.agricoltura.regione.lombardia.it](http://www.agricoltura.regione.lombardia.it) (indirizzo attuale), nella sezione dedicata al Sistema Informativo Agricolo di Regione Lombardia (SIARL);
- registrarsi: il sistema rilascia i codici di accesso personali (login e password).

Le informazioni relative alla presentazione della domanda informatizzata sono reperibili anche presso la Direzione Generale Agricoltura, le Province, le Organizzazioni Professionali Agricole e presso i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola riconosciuti (CAA);

- accedere al sito [www.siarl.regione.lombardia.it](http://www.siarl.regione.lombardia.it), selezionare e compilare il modello di domanda per la Misura 311 - energia.

I dati inseriti durante la compilazione della domanda vengono incrociati, per verificarne la correttezza, con le informazioni certificate contenute nell'anagrafe delle imprese agricole e nel fascicolo aziendale istituiti nell'ambito del SIARL;

- compilare on line anche la scheda della Misura 311 energia in cui riportare:
  - gli investimenti previsti. Sono ammesse non più di due liquidazioni per ogni programma di investimento: anticipo e saldo oppure stato di avanzamento dei lavori e saldo, come meglio specificato nei paragrafi 16, 17 e 18;
  - un'autodichiarazione relativa ai requisiti posseduti;
  - gli impegni assunti per la realizzazione del programma di investimento.

Il SIARL rilascia al richiedente una ricevuta attestante la data di presentazione, che coincide con l'**avvio del procedimento**, e l'avvenuta ricezione della domanda da parte della Provincia;

- stampare domanda e scheda di Misura e firmare entrambe in originale;
- far pervenire alla Provincia competente la copia cartacea della domanda<sup>8</sup>, della scheda di Misura e la documentazione di cui al paragrafo successivo, entro e non oltre 10 giorni di calendario dalla data di chiusura del termine di presentazione delle domande. La data di riferimento è certificata dal timbro del Protocollo se la domanda è presentata a mano, dal timbro postale se inviata tramite posta.

La Provincia provvede a comunicare al Gal le domande pervenute sulla misura.

### 9.4 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Oltre alla documentazione amministrativa specificata nel precedente paragrafo 9.3, per essere ammessi all'istruttoria di ammissibilità è necessario presentare la seguente documentazione:

- a. copia cartacea della domanda e della scheda di Misura firmate in originale con fotocopia di documento di identità;
- b. Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola, compilato secondo il modello allegato alla Misura 112 "Insediamento di giovani agricoltori", che comprenda un parere preventivo positivo relativo alla sostenibilità finanziaria dell'investimento, espresso da un Confidi operante nel settore agricolo o da un Istituto bancario.

Le informazioni desunte dal piano aziendale concorrono all'attribuzione del punteggio di priorità per il programma di investimenti presentato;

- c. progetto e il computo metrico analitico estimativo preventivo delle opere a firma di un tecnico progettista iscritto a un Ordine Professionale, corredati dai disegni relativi alle opere in progetto;
- d. copia del permesso di costruire o in alternativa, laddove ne ricorrano le condizioni ai sensi della legge regionale n. 12 del 2005, Titolo III, articolo 62, della Denuncia di Inizio Attività (DIA) assentita per le opere connesse con il programma di investimento;
- e. tre preventivi di spesa, forniti da ditte in concorrenza, nel caso di acquisto di dotazioni, ossia macchinari, attrezzature e componenti edili non a misura o non compresi nelle voci del prezzario della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, indicando il preventivo considerato e le motivazioni della scelta di quello che, per parametri tecnico-economici, appare il più conveniente.

Nel caso in cui non si scelga l'offerta economicamente più vantaggiosa, deve essere fornita una breve relazione tecnico/economica sottoscritta da un tecnico qualificato.

Per l'acquisto di beni e/o forniture il cui costo non superi singolarmente l'importo di € 5.000,00 IVA esclusa, fermo restando l'obbligo di presentare tre preventivi, è sufficiente una dichiarazione del beneficiario, con la quale si dia conto della tipologia del bene da acquistare e della congruità dell'importo previsto. E' fatto divieto di frazionare la fornitura del bene al fine di rientrare in questa casistica.

- f. autocertificazione, riferita alla situazione del giorno di presentazione della domanda, relativa a:
- autorizzazione del proprietario, qualora il richiedente sia un soggetto diverso, ad effettuare gli interventi oppure esito della procedura prevista parere dell'Ente competente ai sensi dell'articolo 16 della Legge n. 203 del 1982 "Norme sui contratti agrari";
  - per gli interventi ricadenti in aree demaniali, presenza di regolare concessione e pagamento del canone, con l'indicazione dei rispettivi estremi;
  - rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori dalla data di presentazione della domanda, di cui al precedente paragrafo 3, lettera B;
- g. elenco dei documenti allegati alla domanda.

Tutte le informazioni e/o i dati indicati in domanda e nella scheda di Misura sono resi ai sensi del DPR n. 445 del 28.12.2000, articoli 46 e 47, e costituiscono "dichiarazioni sostitutive di certificazione" e "dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà".

La Provincia, in conformità a quanto previsto dalla legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni, comunica al richiedente il nominativo del funzionario responsabile del procedimento, come stabilito dal capitolo 6.2 del "Manuale".

## **9.5 ERRORI SANABILI O PALESI, DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA, DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA**

### **9.5.1 Errore sanabile o palese**

Nel caso di presentazione di domande con errori sanabili o palesi la Provincia, ai sensi della legge 8 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, richiede all'interessato le correzioni necessarie fissando contestualmente i termini temporali, non superiori a 20 giorni, per la presentazione delle correzioni.

Gli errori palesi presenti nelle domande di aiuto e di pagamento se riconosciuti come tali dalla Provincia o dalla Direzione Generale Agricoltura possono essere corretti in qualsiasi momento<sup>9</sup>.

Gli errori sanabili possono essere corretti su iniziativa del beneficiario mediante domanda di correzione, che può essere presentata entro **15 giorni continuativi** dalla data di presentazione della domanda.

A tale proposito si considerano sanabili i seguenti errori:

- gli errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati;
- l'incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati.

Si considerano non sanabili i seguenti errori:

- domanda carente di informazioni minime necessarie a definirne la ricevibilità (ad esempio: domanda presentata fuori termine, domanda priva di firma, ecc.);
- omessa richiesta di aiuto relativamente ad alcune operazioni, azioni o tipologie di intervento previste dalla Misura.

In questi casi la Provincia pronuncia la non ricevibilità della domanda, comunicandola al richiedente o prosegue il procedimento solo per le operazioni, azioni o tipologie di intervento per cui l'aiuto è richiesto.

### **9.5.2 Documentazione incompleta**

Nel caso in cui la documentazione tecnica e amministrativa presentata con la domanda risulti incompleta e la documentazione mancante non sia indispensabile all'avviamento dell'istruttoria, la Provincia può richiederne la presentazione al richiedente entro un termine non superiore a 20 giorni.

Nel caso in cui la domanda sia priva di documentazione tecnica e amministrativa indispensabile per poter avviare l'istruttoria, indicata al precedente paragrafo 9.4, la Provincia pronuncia la non ricevibilità della domanda, comunicandola al richiedente.

### **9.5.3 Documentazione integrativa**

Nel caso in cui si evidenzia la necessità di documentazione integrativa, rispetto a quella prevista dalle presenti disposizioni attuative, la Provincia deve inoltrare richiesta formale indicando i termini temporali di presentazione.

## **10. ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA**

- L'istruttoria della domanda è affidata alla Provincia e prevede lo svolgimento di controlli amministrativi che comprendono: la verifica della affidabilità<sup>4</sup> del richiedente;
- la verifica del rispetto del regime delle quote latte;
- la verifica della validità tecnica del Piano aziendale per lo sviluppo dell'azienda agricola a finalità energetica;
- la verifica dell'ammissibilità del programma di investimento proposto, ossia della completezza e della validità tecnica della documentazione presentata;
- il controllo tecnico sulla documentazione allegata alla domanda di aiuto; per la verifica della congruità dei prezzi contenuti nei computi metrici estimativi analitici, si fa riferimento ai prezzi riportati nel primo prezzo dell'anno pubblicato dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato (C.C.I.A.A.) della provincia di appartenenza, forfettariamente scontati fino al 20%;
- il controllo tecnico e la risoluzione di eventuali anomalie sanabili del modello unico di domanda informatizzato presentato a SIARL e della scheda di Misura, anche attraverso specifici documenti prodotti dall'impresa su richiesta della Provincia che ha in carico l'istruttoria. La risoluzione delle anomalie e delle segnalazioni e la convalida dei dati dichiarati a seguito dell'istruttoria determinano l'aggiornamento del fascicolo aziendale tramite segnalazione al CAA di competenza;
- la verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti definiti nelle presenti disposizioni attuative;
- la verifica della conformità del programma di investimento per il quale è richiesto il finanziamento con la normativa comunitaria e nazionale;
- la verifica della ragionevolezza delle spese proposte, valutata tramite il raffronto di tre preventivi di spesa per l'acquisto delle dotazioni finanziabili, ossia macchine ed attrezzature;
- l'attribuzione del punteggio di priorità secondo i criteri definiti nel precedente paragrafo 8;

A conclusione dell'istruttoria formale e dell'assegnazione del punteggio di propria competenza l'OD trasmette l'esito della valutazione al Gal che provvede ad assegnare il proprio punteggio di priorità e a restituire all'OD l'elenco aggiornato delle domande. L'istruttoria si conclude con la redazione da parte del funzionario incaricato del verbale di ammissibilità o di non ammissibilità a contributo del programma di investimento previsto dalla domanda. Il verbale riporterà il punteggio assegnato, gli investimenti ammessi con i relativi importi e il contributo concedibile qualora la domanda sia finanziata. In caso di esito parzialmente o totalmente negativo il verbale riporterà nei dettagli le cause di non ammissibilità a finanziamento.

### **10.1 COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELL'ISTRUTTORIA AL RICHIEDENTE**

La Provincia, entro 10 giorni continuativi dalla data di redazione del verbale comunica al richiedente l'esito dell'istruttoria allegando copia del verbale stesso.

Per le domande istruite positivamente, sono indicati:

- il punteggio assegnato;
- l'importo totale dell'investimento ammissibile a contributo;
- gli investimenti ammessi, specificando gli eventuali investimenti non ammessi;
- il contributo concedibile.

In caso di istruttoria con esito negativo, la Provincia ne motiva in modo dettagliato le cause.

Il richiedente può presentare una richiesta di riesame dell'esito dell'istruttoria, con le modalità indicate al successivo paragrafo 10.2.

### **10.2 RICHIESTA DI RIESAME**

Il richiedente entro e non oltre 10 giorni continuativi dalla data di ricevimento dell'esito dell'istruttoria può presentare alla Provincia memorie scritte per chiedere il riesame della domanda e la ridefinizione della propria posizione ai sensi della L. 241/90 e ss. mm ed ii. Se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, l'istruttoria assume carattere definitivo salvo le possibilità di ricorso previste dalla legge.

La Provincia, di concerto con il GAL per la parte di propria competenza, ha 10 giorni di tempo dalla data di ricevimento delle suddette memorie per comunicare l'esito positivo/negativo del riesame.

## **11. COMPLETAMENTO DELLE ISTRUTTORIE E GRADUATORIE DELLE DOMANDE DI AIUTO AMMISSIBILI**

La Provincia, esperite le eventuali richieste di riesame istruttorio, trasmette al GAL la graduatoria delle domande ammissibili a contributo, ordinandole per punteggio di priorità decrescente. Il GAL ammette a contributo le domande fino all'esaurimento delle risorse disponibili sul presente bando, redige la graduatoria finale, che viene approvata dal Consiglio di Amministrazione e la trasmette e alla Regione Lombardia DG Agricoltura e per conoscenza alla Provincia di competenza. La DG Agricoltura approva la graduatoria con proprio decreto, lo trasmette al GAL, all'OD e all'OPR e lo pubblica sul proprio sito web. Il suddetto provvedimento diventa efficace dalla data di pubblicazione sul BURL e rappresenta la comunicazione ai richiedenti della stessa ai sensi della L. 241/1990 e ss. mm. ed ii.

## **12. PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DELL'AMMISSIONE A FINANZIAMENTO**

L'intervento è sostenuto da un **contributo pubblico totale di € 112.500,00**

Il GAL comunica al beneficiario l'esito dell'istruttoria e pubblica la graduatoria sul proprio sito web.

La Provincia trasmette all'ASL l'elenco delle domande finanziate chiedendo di segnalare gli eventuali esiti negativi, rilevati a partire dalla data di presentazione delle domande, dei controlli effettuati nell'ambito dell'attività ispettiva presso le aziende agricole.

## **13. PERIODO DI VALIDITA' DELLE DOMANDE**

La durata di validità delle domande istruite positivamente ma non finanziate è pari a 18 mesi computati a partire dalla pubblicazione del provvedimento di ammissione a finanziamento.

## **14. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI**

Gli interventi devono essere realizzati entro e non oltre 15 mesi dalla pubblicazione sul BURL del provvedimento di approvazione dell'elenco delle domande ammesse a finanziamento di cui al paragrafo 11.

### **14.1 PROROGHE**

La Provincia, su richiesta motivata del beneficiario, può concedere una sola proroga di tre mesi.

## **15. VARIANTI IN CORSO D'OPERA E MODIFICHE DI DETTAGLIO**

### **15.1 VARIANTI IN CORSO D'OPERA**

Fatti salvi i casi espressamente previsti dalla normativa vigente, in linea generale, al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate, è auspicabile ridurre al minimo le varianti.

Sono da considerarsi varianti i cambiamenti del progetto originario che comportano modifiche dei parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, in particolare:

- modifiche tecniche sostanziali delle operazioni approvate;
- modifiche della tipologia di operazioni approvate;
- cambio della sede dell'investimento;
- cambio del beneficiario;
- modifiche del quadro economico originario, con una diversa suddivisione della spesa tra i singoli lotti funzionali omogenei.

Per lotto funzionale omogeneo si intende l'insieme delle voci di spesa che concorrono alla realizzazione di una singola struttura (es. stalla, vascone, sala di mungitura), un singolo impianto arboreo (es. pioppeto, bosco permanente), una singola attrezzatura o macchina (es. impianto di mungitura, impianto di refrigerazione, trattrice).

Nel caso in cui si presentasse la necessità di richiedere una variante, il beneficiario deve inoltrare tramite SIARL alla Provincia, un'apposita domanda corredata di una relazione tecnica nella quale si faccia esplicito riferimento alla natura e alle motivazioni che hanno portato alle modifiche del progetto inizialmente approvato, oltre ad un apposito quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante. Ciascuna domanda dovrà inoltre contenere un prospetto riepilogativo delle voci soggette a variazione, che consenta di effettuare una riconciliazione tra la situazione precedentemente approvata e quella risultante dalla variante richiesta.

Ogni richiesta di variante deve essere preventivamente presentata dal beneficiario prima di procedere all'acquisto dei beni o all'effettuazione delle operazioni che rientrano nella variante stessa e, in ogni caso, tassativamente prima della scadenza del progetto.

Il beneficiario che esegua le varianti preventivamente richieste senza attendere l'autorizzazione della Provincia si assume il rischio che le spese sostenute non siano riconosciute a consuntivo, nel caso in cui la variante non venga autorizzata.

La Provincia autorizza la variante, a condizione che:

- la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto;
- la variante non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente);
- non vengano utilizzate le economie di spesa per la realizzazione di lotti di spesa funzionali non previsti dal progetto originario.

## **15.2 VARIANTI NEI LIMITI DEL 10%**

Se la variazione compensativa tra gli importi preventivati per i singoli lotti di spesa funzionali rientra nel campo di tolleranza del 10% - calcolato sull'importo della spesa complessiva ammessa a contributo - e nel limite di € 20.000, il beneficiario richiede preventivamente la variante alla Provincia.

Trascorsi 20 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di variante, in assenza di riscontro da parte della Provincia, la variante si intende accolta.

## **15.3 MODIFICHE DI DETTAGLIO**

Durante la realizzazione di ogni singolo lotto omogeneo di spesa non sono considerate varianti le modifiche di dettaglio, le soluzioni tecniche migliorative e i cambi di fornitore che comportano una variazione compensativa tra le singole voci di spesa che compongono il lotto non superiore al 10%, rispetto alla spesa prevista per il lotto omogeneo, nel limite di € 20.000.

Le modifiche all'interno di queste soglie sono considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa ammessa a finanziamento per il lotto omogeneo, purché siano motivate nella relazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.

Nel caso in cui le modifiche siano superiori al 10% della spesa ammessa a finanziamento per il lotto omogeneo o a € 20.000, deve essere preventivamente richiesta una variante alla Provincia con le modalità sopra descritte.

## **16. DOMANDA DI PAGAMENTO DELL'ANTICIPO**

La richiesta di anticipo è prevista solo per i contributi concessi in conto capitale.

Il beneficiario può richiedere alla Provincia, tramite una apposita "**domanda di pagamento**", l'erogazione di un anticipo, pari al 20% dell'importo del contributo concedibile.

Alla domanda di pagamento dell'anticipo, il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

- polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, a favore dell'OPR o a favore della Provincia nel caso di Aiuti di Stato, come precisato al successivo paragrafo 21, contratta con un istituto di credito o assicurativo compreso nell'elenco dell'OPR, di importo pari all'anticipo richiesto, maggiorato<sup>10</sup> del 10%;
- dichiarazione della data di inizio dell'intervento sottoscritta dal richiedente.

e nel caso di opere edili (strutture e infrastrutture):

- certificato di inizio lavori inoltrato al Comune o dichiarazione di inizio lavori rilasciato dal direttore degli stessi.

Al termine della verifica della documentazione presentata, il funzionario istruttore redige il relativo verbale.

La Provincia propone all'OPR la liquidazione dell'anticipo secondo le procedure e le regole stabilite nel "Manuale".

## **17. DOMANDA DI PAGAMENTO DELLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL)**

La richiesta del SAL è prevista solo per i contributi concessi in conto capitale.

Il beneficiario può presentare alla Provincia una sola "**domanda di pagamento**" per lavori parzialmente eseguiti.

Per ottenere il SAL la spesa già sostenuta deve essere compresa tra un minimo del 30% e un massimo del 90% dell'importo dell'investimento globale ammesso.

Il SAL non è concesso a chi ha beneficiato dell'anticipo.

Per richiedere l'erogazione dello stato di avanzamento lavori, il beneficiario deve allegare alla domanda:

- fatture quietanzate accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice;
- tracciabilità dei pagamenti effettuati (vedi "Manuale")
- stato di avanzamento a firma del direttore dei lavori;
- computo metrico.

L'importo relativo allo stato di avanzamento è determinato in percentuale sulla base delle opere realizzate.

Al termine della verifica della documentazione presentata il funzionario istruttore redige il relativo verbale.

Eventuali costi sostenuti dal beneficiario in misura maggiore a quanto ammesso a finanziamento non possono essere né riconosciuti né pagati.

La Provincia propone ad OPR la liquidazione del SAL secondo le procedure e le regole stabilite nel "Manuale".

## **18. DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO**

Per richiedere il saldo del contributo, il beneficiario deve presentare una apposita "**domanda di pagamento**" alla Provincia, allegando la documentazione indicata al capitolo 9.3 del "Manuale", entro la data di scadenza del termine di esecuzione dei lavori, comprensivo di eventuali proroghe. In caso contrario la Provincia chiede al beneficiario di presentare la richiesta entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

Alla domanda di pagamento del saldo deve essere allegata la seguente documentazione:

- dichiarazione del beneficiario che, in presenza di altre fonti di finanziamento, indicate in modo esplicito, l'aiuto totale percepito non supera i massimali di aiuto ammessi;
- copia delle rinunce ad altri contributi pubblici;
- documentazione attestante la spesa sostenuta, ossia fatture quietanzate accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice, stato di avanzamento a firma del direttore dei lavori, computo metrico analitico consuntivo per la parte quantitativa, ecc., al netto di eventuali sconti;
- tracciabilità dei pagamenti effettuati come previsto dal "Manuale";
- dichiarazione del direttore dei lavori, sotto sua personale responsabilità, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale n. 1/2007, sulla realizzazione dei lavori in conformità a quanto previsto nella relazione o autorizzato con varianti in corso d'opera o comunque in base a quanto indicato nel presente paragrafo 18;
- relazione tecnica descrittiva dello stato finale dei lavori, firmata dal direttore dei lavori;
- documentazione tecnica necessaria nel caso di impianti: descrizione redatta da un tecnico abilitato con dichiarazione che gli investimenti risultano conformi alle normative vigenti in materia urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, igiene e tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, che sussistono le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti di cui alla normativa vigente.

### **18.1 CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI PER L'ACCERTAMENTO DEI LAVORI**

Al termine della verifica della documentazione presentata, la Provincia effettua una visita "in situ", ossia un sopralluogo per verificare il raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano aziendale, la corretta e completa esecuzione dei lavori e l'avvenuto acquisto delle dotazioni, verificando in particolare se gli stessi sono stati realizzati/acquistati in conformità al progetto approvato, a quanto previsto nella relazione e nel progetto o a quanto autorizzato con varianti in corso d'opera o comunque in base a quanto indicato nel precedente paragrafo 18.

Il funzionario istruttore redige il relativo verbale secondo quanto le procedure previste dal "Manuale".

Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.

La Provincia, comunica al beneficiario, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale, la concessione del pagamento, l'entità del contributo concesso, gli obblighi a suo carico con relativa durata temporale, le altre eventuali prescrizioni.

La Provincia propone all'OPR la liquidazione del saldo secondo le procedure e le regole stabilite nel "Manuale". L'OPR autorizza il saldo a seguito dei controlli effettuati secondo le modalità stabilite dal "Manuale".

## 19. CONTROLLO IN LOCO

Il controllo in loco viene effettuato su un campione almeno pari al 5% della spesa ammessa a contributo, estratto da OPR sulla base dell'analisi del rischio definita nel "Manuale".

Il controllo in loco viene eseguito dalle Province prima dell'erogazione del saldo del contributo.

Per le aziende estratte, il controllo in loco include le verifiche previste dai controlli amministrativi e tecnici di cui ai precedenti paragrafi 18.1 e 18.2 e prevede la verifica della totalità degli impegni assunti e delle dichiarazioni rese e le verifiche aggiuntive sul possesso dei requisiti dichiarati dal richiedente al momento della presentazione della domanda di aiuto, in conformità con quanto previsto dal capitolo 16 del "Manuale". Al termine del controllo in loco è prevista la compilazione del relativo verbale da parte del funzionario della Provincia.

Il funzionario che realizza il controllo amministrativo, sia documentale che in situ, non può coincidere con quello che realizza il controllo in loco, come stabilito dal capitolo 19 del "Manuale".

## 20. RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO RICHIESTO NELLE DOMANDE DI PAGAMENTO<sup>11</sup>

Dopo l'eventuale erogazione dell'anticipo o, in alternativa, del SAL, la liquidazione finale del contributo avviene tramite la presentazione della domanda di pagamento del saldo.

Nelle domande di pagamento si rendiconta la spesa sostenuta, a fronte della quale si chiede l'erogazione del contributo.

Le Province controllando le domande di pagamento determinano:

- il contributo richiesto (CR): cioè il contributo richiesto nella domanda di pagamento, sulla base della spesa rendicontata; nel caso in cui la spesa rendicontata sia superiore al massimale di spesa finanziabile previsto dal precedente paragrafo 6.1, il contributo richiesto viene comunque calcolato sul massimale di spesa finanziabile;
- il contributo ammissibile (CA): cioè il contributo erogabile al richiedente sulla base della spesa riconosciuta come ammissibile a seguito delle verifiche effettuate dalla Provincia (spesa ammissibile).

Se l'esame delle domande di pagamento rileva che il contributo richiesto supera il contributo ammissibile di oltre il 3 %, al contributo ammissibile si applica una riduzione pari alla differenza tra questi due importi ( $\delta C$ ).

La differenza tra il contributo richiesto e quello ammissibile, espressa in percentuale, è così calcolata:

$$\delta C = 100(CR - CA)/CA$$

Se  $\delta C$  risulta superiore al 3%, il contributo erogabile (CE) è così calcolato:

$$CE = CA - (CR - CA)$$

Esempio: nella domanda di pagamento il beneficiario richiede un contributo di € 10.000.

Il funzionario sulla base dei controlli amministrativi o in loco accerta un contributo ammissibile di € 9.000.

La differenza tra il contributo richiesto e quello ammissibile risulta superiore al 3%:

$$\delta C = 100 (\text{€ } 10.000 - \text{€ } 9.000)/\text{€ } 9.000 = 11\%$$

Pertanto il contributo erogabile è pari a:

$$CE = \text{€ } 9.000 - (\text{€ } 10.000 - \text{€ } 9.000) = \text{€ } 8.000$$

Tuttavia non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione nella rendicontazione di spese non ammissibili, che hanno causato la richiesta di un contributo (CR) superiore a quello ammissibile (CA).

L'eventuale riduzione del contributo, calcolata come sopra indicato, si applica anche a seguito dei controlli in loco ed ex post.

## 21. FIDEIUSSIONI

La polizza fideiussoria è richiesta nei seguenti casi:

- erogazione dell'anticipo;
- erogazione di saldo ai beneficiari che non hanno ancora ottenuto tutta la documentazione richiesta per la liquidazione;
- erogazione di saldo ai beneficiari che non abbiano ancora raggiunto alcuni requisiti;
- erogazione del saldo in assenza dell'aggiornamento del PUA o PUAS, in seguito a mutate condizioni di allevamento, aumento dei capi, ecc.;

- erogazione del saldo in caso di giovani agricoltori che devono ancora soddisfare i requisiti indicati al paragrafo 3, lettera B.

In questi casi o in casistiche non espressamente previste e valutate volta per volta dall'OPR, la polizza fideiussoria è svincolata dall'OPR, o dalla Provincia nel caso di Aiuti di Stato. Al soggetto che ha prestato la garanzia e, per conoscenza, al beneficiario deve essere inviata una comunicazione di svincolo della polizza, previo nulla osta da parte della Provincia responsabile dell'istruttoria.

L'importo della fideiussione è pari all'anticipazione o al contributo concesso, in caso di erogazione del saldo, maggiorati del 10%, comprensivo delle spese di escussione a carico dell'OPR, o della Provincia nel caso di Aiuti di Stato, e degli interessi legali eventualmente dovuti.

La durata della garanzia della polizza fideiussoria è pari al periodo di realizzazione dell'intervento più 18 mesi di rinnovo automatico ed eventuali ulteriori proroghe semestrali su espressa richiesta dell'OPR<sup>12</sup> indicato al capitolo 9.3.6 del "Manuale". Per lo schema di polizza fideiussoria vedere l'allegato 3 del "Manuale".

Il costo di accensione della fideiussione è ammissibile a finanziamento nell'ambito delle spese generali che comunque non devono superare il 10% della spesa ammessa a finanziamento.

## **22. COMUNICAZIONE AL BENEFICIARIO DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO (ANTICIPO, SAL O SALDO)**

La Provincia comunica al beneficiario, entro 30 giorni dalla data del verbale l'importo del contributo da erogare, gli obblighi a suo carico con relativa durata temporale, le altre eventuali prescrizioni.

Il richiedente, ai sensi della L. 241/90 e ss. mm. ed ii., entro e non oltre 10 giorni continuativi dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione, può presentare alla Provincia memorie scritte per chiedere il riesame della domanda di pagamento.

Se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, l'accertamento dell'importo da erogare assume carattere definitivo, salvo le possibilità di ricorso previste dalla legge.

La Provincia ha 10 giorni di tempo dalla data di ricevimento della memoria per comunicare l'esito positivo/negativo del riesame al richiedente.

## **23. ELENCHI DI LIQUIDAZIONE**

La provincia, dopo aver definito l'importo erogabile a ciascun beneficiario, predispone in ELEPAG gli elenchi di liquidazione e li invia ad OPR.

## **24. CONTROLLI EX POST**

Si definisce periodo "ex post" quello compreso tra l'erogazione dell'ultimo pagamento e la conclusione del periodo dell'impegno relativo ad ogni tipologia di intervento finanziato.

Nel periodo "ex post" la Provincia effettua i controlli per verificare il rispetto degli impegni assunti da parte del beneficiario, con i seguenti obiettivi:

- a) verificare che le operazioni d'investimento non subiscano, nei cinque anni successivi alla data di comunicazione di concessione del contributo, modifiche sostanziali che:
  - ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad un'impresa o a un ente pubblico;
  - siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario di un'infrastruttura ovvero della cessazione o della rilocalizzazione dell'impresa o della società agricola beneficiaria;
- b) verificare la realtà e la finalità dei pagamenti effettuati dal beneficiario, quindi che i costi dichiarati non siano stati oggetto di sconti, ribassi, restituzioni, tranne in casi di contributi in natura o di importi forfaitari. Le verifiche richiedono un esame dei documenti contabili;
- c) garantire che lo stesso investimento non sia stato finanziato in maniera irregolare con fondi di origine nazionale o comunitaria, ossia non sia oggetto di doppio finanziamento. Le verifiche richiedono un esame dei documenti contabili;
- d) verificare il raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano aziendale non verificabili durante la visita "in situ" per collaudo.

I controlli ex post coprono ogni anno almeno l'1% della spesa ammissibile per le domande di contributo per le quali è stato pagato il saldo. Essi sono **effettuati entro il termine dell'anno di estrazione del campione.**

I controlli ex post si basano su un'analisi dei rischi e dell'impatto finanziario delle varie operazioni, gruppi di operazioni o misure.

A tal fine, ogni anno viene controllato un campione, scelto sulla base dell'analisi del rischio e di un fattore di rappresentatività (cfr. "Manuale"), che corrisponda almeno all'1% dei beneficiari.

I controllori che eseguono controlli ex post non possono aver preso parte a controlli precedenti al pagamento relativi alla stessa operazione di investimento.

## **25. PRONUNCIA DI DECADENZA DAL CONTRIBUTO**

Se durante i controlli dopo l'ammissione a contributo è rilevata la mancanza dei requisiti, l'inosservanza degli impegni, o la presenza di irregolarità che comportano la decadenza parziale o totale della domanda di contributo, la Provincia, anche su segnalazione dell'OPR, avvia nei confronti del beneficiario il procedimento di decadenza totale o parziale del contributo, seguendo quanto previsto dal "Manuale OPR".

## **26. RECESSO E TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI**

### **26.1 RECESSO DAGLI IMPEGNI (RINUNCIA)**

Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.

La rinuncia non è ammessa qualora l'autorità competente abbia già informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in loco.

La rinuncia non è ammessa anche nel caso in cui l'autorità competente abbia già comunicato al beneficiario la volontà di effettuare un controllo in loco.

Il recesso comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali, ad esclusione di cause di forza maggiore indicate al punto 12.2 del "Manuale" OPR.

La rinuncia deve essere presentata a SIARL tramite apposita domanda ai sensi del punto 12.1 del "Manuale" OPR. Una copia cartacea della rinuncia deve essere inoltrata alla Provincia.

Indipendentemente dalla percentuale calcolata, la rinuncia diventa totale sulla singola misura, quando l'impegno, ancora in essere dopo la richiesta di rinuncia, è inferiore al valore finanziario minimo d'intervento, stabilito al precedente paragrafo 6.

### **26.2 TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI O CAMBIO DEL BENEFICIARIO**

Il cambio del beneficiario conseguente al trasferimento degli impegni assunti o delle attività avviate con la presente Misura **può avvenire solo prima dell'erogazione del saldo**, deve essere effettuato attraverso il modello unico di domanda informatizzato e implica l'apertura di un nuovo procedimento.

In tal caso il beneficiario che subentra deve possedere i requisiti, soggettivi ed oggettivi, posseduti dal beneficiario originario. In caso contrario, la possibilità di effettuare il cambio di beneficiario deve essere valutata dalla Provincia, che può non concedere il subentro, concederlo con revisione del punteggio di priorità acquisito e del contributo spettante oppure concederlo senza alcuna variazione.

Nel periodo compreso tra la data della liquidazione finale del contributo fino al termine del periodo di durata degli impegni assunti dal beneficiario **non è possibile variare l'assetto proprietario o la rilocalizzazione dell'attività produttiva**.

Il beneficiario è tenuto a notificare alla Provincia le variazioni intervenute **entro 90 giorni continuativi dal perfezionamento della transazione**.

## **27. IMPEGNI**

Gli impegni assunti dal beneficiario sono distinti in essenziali ed accessori e comportano, rispettivamente, la decadenza totale o parziale dai benefici concessi.

La decadenza non si determina qualora siano intervenute cause di forza maggiore, purché le stesse vengano comunicate nei 10 giorni lavorativi successivi al loro verificarsi o dal momento in cui il beneficiario è in grado di comunicarle, come stabilito dal capitolo 12.2 del "Manuale".

### **27.1 IMPEGNI ESSENZIALI**

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza totale dal contributo e la restituzione delle somme indebitamente percepite.

Gli impegni essenziali sono:

2. consentire il regolare svolgimento dei controlli in loco e/o dei sopralluoghi o "visite in loco", con riferimento a quanto stabilito dalla Parte II, Capitolo 24.1 del "Manuale";

3. inviare o far pervenire la copia cartacea della domanda informatizzata entro e non oltre il 20° giorno continuativo successivo dall'invio (tramite SIARL) della domanda informatizzata, con riferimento a quanto stabilito dalla Parte II, Capitolo 24.1 del "Manuale";
4. inviare o far pervenire la documentazione mancante al momento della presentazione della domanda di contributo o della correzione degli errori sanabili successivamente al termine fissato dalla richiesta, ossia 20 giorni, come previsto ai capitoli 15.5.1 e 15.5.2 del "Manuale";
5. inviare o far pervenire la documentazione integrativa richiesta dalla Provincia entro e non oltre il termine fissato dalla stessa, come stabilito dalla Parte II, Capitolo 15.5.3 del "Manuale". La decadenza totale è applicata al singolo lotto cui è connessa la documentazione integrativa richiesta;
6. rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale relativa agli obblighi previsti dal regime delle quote latte;
7. realizzare il programma d'investimento nei tempi previsti e concessi con eventuali proroghe, nel rispetto delle finalità, della natura e condizioni di esecuzione del progetto approvato ed in conformità agli obblighi previsti dalla normativa vigente, fatti salvi i previsti casi di forza maggiore;
8. mantenere la destinazione d'uso per la quale è stato approvato il finanziamento degli investimenti per 5 anni. La decorrenza dell'obbligo di mantenimento della destinazione d'uso degli investimenti ha inizio dalla data di comunicazione di concessione del saldo del contributo;
9. impiegare i contributi concessi nel rispetto ed in coerenza con quanto previsto dal programma di investimenti approvato o delle varianti concesse;
10. comunicare alla Provincia, la cessione totale o parziale degli investimenti ammessi a finanziamento prima della relativa liquidazione a saldo, entro il termine di 90 giorni dal perfezionamento dell'atto di cessione, fatte salve eventuali cause di forza maggiore indicate al capitolo 12.2 del "Manuale";
11. raggiungere gli obiettivi collegati a punteggi di priorità previsti dal programma di investimento. In questo caso la decadenza dal contributo si verifica solo se il mancato raggiungimento degli obiettivi incide sull'ammissione a finanziamento della domanda;
12. raggiungere gli obiettivi indicati nel Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola, entro i cinque anni successivi alla data di adozione della decisione individuale di concedere il premio, ossia dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del provvedimento di ammissione a finanziamento della domanda di premio, fatta salva l'eventuale riconoscimento di cause di forza maggiore indicate al capitolo 12.2 del "Manuale";
13. non cedere o rilocalizzare l'attività produttiva collegata agli investimenti realizzati nei 5 anni successivi alla data di comunicazione di erogazione del saldo;
14. realizzare un investimento, superiore al valore minimo di spesa ammissibile indicato al paragrafo 6, che risponda a requisiti di funzionalità e completezza
15. concludere i lavori e/o acquistare le dotazioni entro il termine previsto, comprensivo di eventuali proroghe;
16. provvedere all'adeguamento, dalla data di presentazione della domanda, alle norme in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori di cui al paragrafo 3, lettera B, di aspetti di particolare rilevanza (impianto elettrico aziendale, protezione di alberi cardanici e prese di forza, scale fisse e portatili, protezione vasconi, fornitura dei DPI, servizi igienici e spogliatoi). Il mancato adeguamento è documentato da esito negativo a seguito dei controlli effettuati dalle ASL nell'ambito dell'attività ispettiva presso le aziende agricole ed è segnalato alle Province;
17. presentare la documentazione necessaria per la liquidazione della domanda di pagamento del saldo del contributo, comprensiva di tutta la documentazione indicata al paragrafo 18, entro 20 giorni dalla data di ricezione del sollecito della Provincia, come stabilito al paragrafo 18;
18. non percepire per il medesimo investimento ulteriori finanziamenti pubblici di origine nazionale o comunitaria **non dichiarati** e ritenuti ammissibili, tra i quali le tariffe incentivanti previste dal Decreto 19 febbraio 2007 del Ministero dello Sviluppo economico che determinano il contributo ridotto in misura del 20% oppure i certificati verdi o la tariffa fissa omnicomprensiva previsti dal Decreto 18 dicembre 2008 del Ministero dello Sviluppo economico che determinano il contributo ridotto in misura del 40%.

## 27.2 IMPEGNI ACCESSORI

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal contributo e la restituzione delle somme indebitamente percepite.

Di seguito sono elencati gli impegni accessori:

1. fare pervenire la copia cartacea della domanda di contributo entro il 10° giorno di calendario dall'invio della domanda informatizzata, e comunque con un ritardo compreso tra l'11° ed il 20° giorno successivo

a quella informatizzata, con riferimento alla presentazione della domanda e a quanto stabilito dalla Parte II, Capitolo 24.2 del "Manuale".

Un ritardo superiore al 20° giorno comporta il mancato rispetto dell'impegno essenziale di cui al precedente paragrafo 27.1, punto 2;

2. informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR attraverso azioni specifiche correlate alla natura e all'entità dell'intervento finanziato.

Per maggiori approfondimenti si rimanda al capitolo 1 del documento "Disposizioni in materia di pubblicità e trattamento dei dati personali" approvate con D.d.u.o. n. 2727 del 18 marzo 2008 e successive modifiche e integrazioni e disponibili sul sito della Direzione Generale Agricoltura [www.agricoltura.regione.lombardia.it](http://www.agricoltura.regione.lombardia.it) nella sezione dedicata al PSR 2007-2013;

3. raggiungere gli obiettivi collegati a punteggi di priorità previsti dal programma di investimento. In questo caso la decadenza parziale dal contributo si verifica solo se il mancato raggiungimento degli obiettivi non incide sull'ammissione a finanziamento della domanda;
4. provvedere all'adeguamento, dalla data di presentazione della domanda, alle norme in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori di cui al paragrafo 3, lettera B, per aspetti diversi da quelli elencati al paragrafo 27.1 punto 15. Il mancato adeguamento è documentato da esito negativo a seguito dei controlli effettuati dalle ASL nell'ambito dell'attività ispettiva presso le aziende agricole ed è segnalato alle Province.

## **28. RICORSI**

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dall'OPR, dagli OD e dalla DGA è data facoltà all'interessato di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo le modalità di seguito indicate:

### **28.1 CONTESTAZIONI PER MANCATO ACCOGLIMENTO O FINANZIAMENTO DELLA DOMANDA**

Contro il mancato accoglimento o finanziamento della domanda l'interessato può proporre azione entro 60 giorni avanti al giudice amministrativo competente per territorio (TAR) nonché ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione di decadenza.

### **28.2 CONTESTAZIONI PER PROVVEDIMENTI DI DECADENZA O DI RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO**

Contro i provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, emanati a seguito dell'effettuazione di controlli, al soggetto interessato è data facoltà di esperire azione proposta avanti il Giudice Ordinario entro i termini previsti dal Codice di procedura Civile.

## **29. SANZIONI**

L'applicazione di sanzioni amministrative avviene secondo le modalità e con i criteri individuati nel "Manuale" Parte IV.

## **30. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITÀ**

I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Al fine di esplicitare l'obbligo comunitario di pubblicare le informazioni relative ai beneficiari di fondi provenienti dal bilancio comunitario (Reg CE n. 1995/2006 del Consiglio) l'Autorità di Gestione del PSR 2007-2013 pubblica l'elenco dei beneficiari (con relativo titolo delle operazioni e importi della partecipazione pubblica assegnati a tali operazioni) del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Reg. CE 1974/2006, all. VI).

Per maggiori approfondimenti si rimanda al capitolo 2 del documento "Disposizioni in materia di pubblicità e trattamento dei dati personali" approvate con D.d.u.o. n. 2727 del 18 marzo 2008 e successive modifiche e integrazioni, disponibili sul sito della Direzione Generale Agricoltura [www.agricoltura.regione.lombardia.it](http://www.agricoltura.regione.lombardia.it) nella sezione dedicata al PSR 2007-2013.

---

<sup>1</sup> Ai sensi del D.Lgs n. 99 del 29 marzo 2004 e della deliberazione di Giunta Regionale n. 20732 del 16.02.2005, pubblicata sul BURL n. 9 serie ordinaria 28.02.2005.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs n. 99 del 29 marzo 2004 e dell'articolo 3 dell'allegato 1 della deliberazione di Giunta Regionale n. 20732 del 16/02/2005, pubblicata sul BURL n. 9 serie ordinaria 28.02.2005.

<sup>3</sup> Ai sensi del D.M. del Ministero delle Attività produttive del 23 giugno 2004 e successive modifiche e integrazioni.

<sup>4</sup> L'affidabilità del richiedente è legata alla sua condotta durante altre operazioni, finanziate dal PSR 2000-2006 o dal PSR 2007-2013. I casi in cui il richiedente risulta inaffidabile sono specificati nel manuale OPR.

<sup>5</sup> Si definiscono giovani imprenditori agricoli coloro i quali al momento della domanda di contributo:

- hanno età compresa tra 18 e 40 anni e sono titolari d'impresa agricola. Nel caso di società agricola o di società cooperativa, tutti i soci devono avere età compresa tra 18 e 40 anni;
- si sono insediati, per la prima volta, in agricoltura da meno di 5 anni come titolari o contitolari. Nel caso di società, almeno il 50% dei soci si è insediata in agricoltura per la prima volta da meno di 5 anni.

<sup>6</sup> Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4 del Regolamento (CE) 1974/2006.

<sup>7</sup> Nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (SIARL) sono stati costituiti l'anagrafe delle imprese agricole ed il fascicolo aziendale, che contengono le informazioni certificate di carattere generale relative alle imprese. A partire da tale sistema è stato sviluppato il modello di domanda informatizzato, direttamente collegato all'anagrafe delle imprese agricole e al fascicolo aziendale, attraverso il quale è possibile compilare e presentare alle Province le domande di finanziamento relative alla Misura 121. La costituzione o l'aggiornamento del fascicolo aziendale consente la compilazione automatica della parte generale del modello di domanda, alla quale è collegata una scheda di Misura che riporta dati e informazioni specifiche della Misura.

<sup>8</sup> La copia cartacea, sottoscritta dal richiedente, è indispensabile per la costituzione del dossier previsto dal "Manuale".

<sup>9</sup> Ai sensi dell'articolo 4, del Regolamento (CE) 1975/2006.

<sup>10</sup> La maggiorazione è a copertura delle spese di escussione a carico del soggetto intestatario e degli interessi legali eventualmente dovuti.

<sup>11</sup> Ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento (CE) 1975/2006

<sup>12</sup> Lo schema di polizza fideiussoria è recuperabile dagli allegati del manuale OPR, scaricabile dal sito internet della Direzione Generale Agricoltura, [www.agricoltura.regione.lombardia.it](http://www.agricoltura.regione.lombardia.it) area "opportunità e regole", sezione "Organismo Pagatore Regionale"..

---